INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 15

Contributo alle Amministrazioni provinciali per la classificazione nella rete provinciale di strade comunali

Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Abrogato dal 16 dicembre 2010 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	IV — Potenziamento rete stradale - sistemazione corsi d'acqua - opere marittime, edilizia popolare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-15-contributo-alle-amministrazioni-provinciali-per-la-classificazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it